

OGGETTO **Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 3/2017 in materia di recupero benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 - indicazioni al personale ispettivo.**

Con la circolare indicata in oggetto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, (Guida al Lavoro n.31/2017) d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito indicazioni per il corretto esercizio dell'azione di vigilanza in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, con particolare riferimento al recupero in sede ispettiva dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

In sintesi, l'Ispettorato ribadisce quanto già affermato dal Ministero del lavoro con risposta ad interpellato n. 33/2013, vale a dire che, in assenza delle condizioni di rilascio del DURC, si determina la necessità di recupero dei benefici di cui gode l'intera compagine aziendale per l'intero periodo di mancato possesso del DURC.

Quanto alle conseguenze derivanti dall'accertamento di violazioni riguardanti "gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", l'Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che dette violazioni, qualora non siano tali da determinare il mancato rilascio del DURC, assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui i benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.

L'INL chiarisce inoltre che le violazioni in parola, qualora suscettibili di regolarizzazione, non impediscono il godimento di benefici nel caso in cui siano regolarizzate prima dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo.

Per ulteriori dettagli si rinvia al contenuto dell'allegata circolare n. 3/2017 che deve intendersi interamente richiamato.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, L'INPS DIFFONDE I CHIARIMENTI DELL'ISPettorATO

— Inps - Messaggio 19 luglio 2017, n. 3016

OGGETTO **Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota prot. n. 5546/2017 e FAQ in materia di provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale**

Con la nota citata in oggetto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito specifiche indicazioni in ordine al comportamento che il personale ispettivo (Guida al Lavoro n. 31/2017) deve adottare in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 81/2008.

In particolare, l'Ispettorato ha chiarito che, essendo stato completato il ciclo di iniziative formative sull'argomento, anche il personale ispettivo INPS e INAIL è tenuto a procedere all'adozione del provvedimento di sospensione (e alla sua eventuale revoca), limitatamente al caso di impiego di lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Per quanto concerne la revoca, l'INL ha esplicitato che la competenza all'adozione della stessa spetta di norma al personale che ha proceduto alla sospensione, fatta salva la possibilità che, in considerazione delle circostanze del caso, essa sia adottata da personale ispettivo diverso da quello che ha adottato il provvedimento di sospensione.

Inoltre, l'INL ha evidenziato la necessità che tutti i provvedimenti de quibus siano tempestivamente comunicati all'Ispettorato territorialmente competente, unitamente alla documentazione completa (verbale di primo accesso, dichiarazioni, etc.).

Le istruzioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono corredate dalla modulistica da utilizzare per il provvedimento di sospensione e per la revoca, nonché da una serie di FAQ sulla materia, relativamente alle quali con successiva nota l'INL ha specificato che le stesse costituiscono indicazioni vincolanti per il personale ispettivo.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al contenuto delle allegato note e delle relative FAQ, che deve intendersi interamente richiamato.